



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



**Università  
di Genova**

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**E**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

Il **Ministro per la pubblica amministrazione**, On. Prof. Renato Brunetta, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma;

**E**

l'**Università di Genova**, con sede legale in Genova, via Balbi 5, C.F. 00754150100, legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

di seguito congiuntamente “le Parti”;

### VISTI

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- la legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



**Università  
di Genova**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica”, registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, prot. n. 1842;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 13 aprile 2021, al n. 796, con il quale è stato conferito al dott. Marcello Fiori l’incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell’ordinamento universitario;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- il Regolamento didattico dell’Università di Genova, emanato con D.R. n. 1281 del 28.marzo.2022 e, in particolare, il Titolo I, nel quale sono riportate:
  - agli artt. 3 e 4, le finalità dei corsi di laurea e di laurea magistrale che, rispettivamente, assicurano allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali) e una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici, anche ai fini dell’esercizio di attività professionali regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni nazionali ed europee;
  - agli artt. 7 e 8 le disposizioni relative, rispettivamente, alla istituzione di:
    - master di I e II livello, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente volti a fornire allo studente specifiche conoscenze in settori ad alto profilo professionale, anche per un maggior raccordo con il mercato del lavoro e con le realtà territoriali;
    - corsi di formazione finalizzata e permanente (corsi di perfezionamento, che favoriscono lo sviluppo di competenze e di capacità a livello superiore; corsi di formazione e di aggiornamento



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



**Università  
di Genova**

professionale che favoriscono lo sviluppo di capacità operative; corsi di educazione permanente e ricorrente, che favoriscono l'aggiornamento professionale di persone occupate; attività culturali per adulti; corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; corsi di formazione e di aggiornamento del proprio personale Tali attività possono essere predisposte anche sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati, in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei diversi settori professionali Al termine di queste attività sono rilasciati specifici attestati e certificazioni dell'apprendimento acquisito);

- lo Statuto dell'Università degli studi di Genova (emanato con D.R. n. 1986 del 05 giugno 2017 - G.U. n. 140 del 19 giugno 2017) che, all'art.12, comma 1, stabilisce che il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021 che delega il Ministro per la pubblica amministrazione on. prof. Renato Brunetta a esercitare le funzioni di coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche normativa e di codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, e ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia, tra l'altro, di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, di programmazione e gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, e di definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;
- il citato d.P.C.M. 15 marzo 2021 che prevede, altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione, per lo svolgimento delle funzioni delegate, si avvalga del Dipartimento della funzione pubblica (di seguito, per brevità, anche solo "DFP");
- il Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'università e della ricerca in data 7 ottobre 2021;

#### **PREMESSO CHE**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della Componente 1 - Missione 1 prevede una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse;
- la formazione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni costituisce una leva strategica per rendere maggiormente attrattiva la pubblica amministrazione e per la modernizzazione dell'azione amministrativa, nonché per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- è necessario prevedere, in applicazione delle politiche di rilancio e sviluppo guidate dal PNRR, un nuovo modello unico della formazione per la pubblica amministrazione al fine di far fronte alle nuove esigenze di lavoro;



- la definizione e la progettazione di nuovi percorsi formativi presuppone una procedura di progettazione, rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi del capitale umano attualmente in servizio e in corso di reclutamento;
- nell'ambito delle finalità del presente Protocollo si inserisce altresì l'obiettivo, condiviso dalle Parti, di dare prima attuazione al citato Protocollo d'intesa del 7 ottobre 2021 siglato dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'università e della ricerca, in specie per quanto attiene alla individuazione di Università ed Enti di ricerca per l'avvio di specifici interventi attuativi;
- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli Accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il DFP intende promuovere e sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire il miglioramento della capacità amministrativa e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese;
- il DFP intende promuovere e sostenere iniziative volte a elaborare e attuare un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni che, partendo dal sinergico ed istituzionale supporto di SNA e Formez PA, coinvolga tutti i centri di Alta Formazione, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, disponibili a collaborare nella somministrazione capillare e trasversale della formazione a tutte le pubbliche amministrazioni italiane, possa sostenere il nuovo corso dettato dal PNRR e richiesto dalla Commissione Europea;
- l'Università di Genova, per sua missione istituzionale, concorre alla realizzazione degli obiettivi comuni fissati dalle agende delle organizzazioni internazionali, ai piani nazionali e alle linee di indirizzo ministeriali, in coerenza con i piani strategici della Regione Liguria e degli enti locali;
- l'Università di Genova concorre parimenti allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati – ed è partner strategico ideale per contribuire alla definizione di un piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;
- l'Università di Genova aderisce alle sei missioni del PNRR nell'ambito di *NextGenerationEU*;



**TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,**

le Parti, come sopra rappresentate,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1  
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo unitamente agli Accordi attuativi che saranno successivamente adottati per la realizzazione delle attività previste dal successivo art. 2.

**Articolo 2  
(Oggetto)**

1. Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la collaborazione tra le Parti che, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, riconoscono l'interesse comune a definire un piano strategico unico formativo per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la progettazione, la rilevazione e l'analisi del fabbisogno formativo.
2. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Protocollo e di quelle che saranno in seguito eventualmente individuate mediante accordi attuativi.
3. Al fine di elaborare il piano di cui al comma 1, le Parti si impegnano da subito a realizzare le seguenti attività di interesse comune:
  - a) promuovere, favorire e incentivare l'iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni ai corsi di studio attivati dall'Università di Genova, anche attraverso la riduzione dei connessi oneri, l'elaborazione di percorsi formativi specifici, l'adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibili i corsi di studio concordati, per il predetto personale;
  - b) collaborare alla progettazione della rilevazione del fabbisogno formativo delle pubbliche amministrazioni;
  - c) collaborare a rilevare il fabbisogno formativo;
  - d) collaborare all'analisi del fabbisogno formativo ai fini della progettazione del piano unico di formazione delle pubbliche amministrazioni;
  - e) collaborare all'organizzazione dell'offerta formativa e alla individuazione di eventuali *partner* per la sua erogazione.



4. Le attività di cui al presente Protocollo saranno realizzate con il coinvolgimento di Formez PA e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA.
5. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, costituiscono specifici impegni delle Parti:
  - 5.1 per l'Università di Genova:
    - rispondere, di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, consentendone l'iscrizione e la frequenza, anche in modalità *e-learning* (sincrona e asincrona) laddove possibile, ai corsi di studio, e alle altre attività di formazione finalizzata e apprendimento permanente, di cui all'allegato A;
    - progettare e sostenere nuovi percorsi formativi, che saranno approvati dai competenti organi di Ateneo, rivolti al personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni;
  - 5.2 per il Dipartimento della funzione pubblica:
    - coordinare e integrare l'offerta formativa dell'Ateneo con quella di altre Università, secondo le priorità individuate, in modo da soddisfare il fabbisogno espresso dalle amministrazioni pubbliche;
    - definire, in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo, gli eventuali termini economici e finanziari di contribuzione ai relativi oneri, come preventivamente concordato tra le Parti.
6. Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del presente Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi.

### **Articolo 3** **(Ambito di prima applicazione)**

1. Al fine di dare prima attuazione al presente Protocollo, l'Università di Genova individua i corsi di studio e le altre attività di formazione finalizzata e apprendimento permanente, offerti dall'Ateneo e riportati nell'allegato A.
2. Nell'ambito dell'offerta formativa di cui al precedente comma 1, l'Università di Genova attiva, a partire dall'anno accademico 2022-2023, i seguenti corsi di studio:

#### *Corsi universitari di I livello:*

- Economia aziendale
- Servizi legali all'impresa e alla pubblica amministrazione
- Statistica Matematica e trattamento Informatico dei Dati - SMID
- Scienze dell'amministrazione e della politica

#### *Corsi universitari di II livello:*

- Amministrazione, finanza e controllo
- Storia dell'arte e valorizzazione del patrimonio artistico



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



**Università  
di Genova**

- Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili
- Amministrazione e politiche pubbliche
- Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
- Engineering for natural risk management

*Master di I livello*

- Giurista d'impresa - XIX edizione

*Master di II livello*

- Energia e Sostenibilità - I edizione
- Innovazione nella Pubblica Amministrazione (MIPA) - II edizione
- Gestione della Sicurezza delle Reti e dei Sistemi di Trasporto - I edizione
- Cybersecurity and critical infrastructure protection - V edizione

3. Eventuali modifiche o inserimenti dell'offerta formativa di cui al precedente comma saranno concordati e sottoscritti dalle Parti con separati accordi attuativi, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 13, comma 3, ultimo capoverso.

#### **Articolo 4**

##### **(Requisiti di ammissione ai corsi di studio universitari e ai master)**

1. Essere in servizio presso una pubblica amministrazione;
2. Per essere ammessi ai corsi di studio di cui all'art. 3 è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
3. Per l'iscrizione a un corso di laurea sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, allo studente sono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. L'assolvimento di tali obblighi è condizione per l'iscrizione al secondo anno di corso.
4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo dal competente consiglio di corso di studio.
5. Per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale sono definiti specifici criteri di accesso che prevedano, comunque, il possesso di requisiti curriculari nonché l'adeguatezza della personale preparazione dello studente, verificata con procedure definite nel regolamento del corso di studio.
6. Titolo di ammissione al master universitario di primo livello è la laurea. Titolo di ammissione al master universitario di secondo livello è la laurea magistrale.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



**Università  
di Genova**

7. Il numero massimo di dipendenti pubblici che possono essere ammessi ai corsi di studio di cui all'art.3 è determinato in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi.

#### **Articolo 5 (Frequenza dei corsi di studio)**

1. Gli eventuali obblighi di frequenza sono disciplinati dai regolamenti didattici dei corsi di studio e dai provvedimenti di istituzione e attivazione dei master universitari di I e II livello.
2. Le attività didattiche sono erogate in presenza e, qualora previsto dall'Ateneo, anche a distanza in modalità sincrona (attraverso piattaforme di videoconferenza) o asincrona (attraverso la messa a disposizione di lezioni videoregistrate e/o con l'ausilio di tecnologie e tecniche di apprendimento innovative), in relazione alle specificità del singolo corso di studio o master universitario.
3. Le verifiche di profitto sono svolte esclusivamente in presenza, presso le sedi dell'Università di Genova.

#### **Articolo 6 (Contribuzione studentesca)**

1. In deroga al *Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari* dell'Ateneo, l'importo del *contributo unico onnicomprensivo*, a carico dello studente dipendente pubblico, per l'iscrizione a *tempo pieno* ai corsi di laurea/laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 2, graduato in base al valore dell'ISEE-U (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio Universitario), è ridotto del:
  - **30%** se l'ISEE-U è nella fascia € **0>40.000**;
  - **20%** se l'ISEE-U è nella fascia € **40.000>60.000**;
  - **5%** se l'ISEE-U è **superiore a € 60.000** (oppure in assenza di ISEE-U);previa verifica dei seguenti requisiti:
  - Per gli iscritti a tempo pieno al primo anno di corso, la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata della contribuzione studentesca) è applicata esclusivamente sulla base del valore ISEE-U;
  - Per gli iscritti a tempo pieno ai corsi di laurea e laurea magistrale ad anni di corso successivi al primo, la riduzione percentuale del contributo universitario (a valere sulla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata, rapportata all'ISEE-U) sarà applicata solo a seguito di verifica del possesso da parte dello studente dei requisiti di merito di cui all'art. 6, comma 3, del *Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari*:
    - studente iscritto al secondo anno di corso → aver conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno accademico, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU);





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



**Università  
di Genova**

- studente iscritto ad anni di corso successivi al secondo (da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno) → aver conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione almeno 25 CFU.

Sono fatte salve le riduzioni percentuali, se più favorevoli, previste dalla normativa vigente (Legge 232/2016 e successive modifiche) nonché dalle delibere annuali degli Organi di Governo di Ateneo in materia di NO TAX AREA.

2. Oltre al contributo stabilito dall'Università di cui al comma 1 sarà dovuta la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Liguria. L'importo minimo della tassa regionale, da graduare in base all'ISEE-U, è pari a 120,00 euro (fatte salve eventuali successive diverse determinazioni da parte dell'Ente Regionale). Agli importi indicati va aggiunta l'imposta di bollo da 16,00 euro.
3. per **l'iscrizione ai Master universitari** di cui all'art. 3, comma 2, è previsto l'esonero totale del contributo universitario, il cui importo è deliberato annualmente dagli Organi di Governo di Ateneo quale quota-parte dei costi di gestione complessivi che lo studente è tenuto a versare.

#### **Articolo 7**

##### **(Modalità di iscrizione e pagamento contribuzione)**

1. Lo studente dipendente pubblico che intende immatricolarsi a uno dei corsi di laurea/laurea magistrale di cui all'allegato A, sarà tenuto a seguire le indicazioni riportate nella pagina web dedicata <https://www.studenti.unige.it/ISCRIZIONI/>.
2. Il pagamento del contributo si effettua mediante il sistema PagoPA. Le informazioni e le modalità operative sono reperibili alla pagina web <https://www.studenti.unige.it/tasse/> (voce: Modalità di pagamento tasse universitarie).
3. Non sono consentiti pagamenti effettuati in modalità diverse da quelle indicate alla pagina web di cui al comma 2.
4. Per le modalità di iscrizione ai master universitari di cui all'allegato A e per il pagamento della contribuzione, si rimanda alle disposizioni dei bandi di ammissione pubblicati sul sito di Ateneo <https://www.studenti.unige.it/postlaurea/master>.

#### **Articolo 8**

##### **(Scadenze delle immatricolazioni/iscrizioni ad anni successivi)**

1. Le scadenze sono reperibili alla pagina web <https://www.studenti.unige.it/scadenze/>.
2. Per i pagamenti oltre le scadenze è prevista una sovrattassa di € 20 per ritardi da 1 a 30 giorni e di € 52 per pagamenti effettuati oltre i 30 giorni.



**Articolo 9**  
**(Comunicazione degli elenchi degli iscritti)**

1. L'Università si impegna a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro tre mesi dalla scadenza del termine delle iscrizioni, l'elenco degli immatricolati che hanno selezionato, in fase di iscrizione, lo status "Dipendente pubblico".
2. I suddetti elenchi riportano l'indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale, del numero di matricola assegnato dall'Università di Genova, del corso di studio universitario di I e di II livello, del master di I e di II livello e dell'amministrazione pubblica di appartenenza.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi tre mesi, comunica all'Università di Genova l'esito dei riscontri sull'effettivo status di dipendente pubblico di ciascuno studente.

**Articolo 10**  
**(Oneri a carico del dipartimento funzione pubblica)**

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi di studio universitario di I e di II livello, ai master di I e di II livello di cui all'art. 3, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere, al termine di ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico iscritto, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, solo ove siano rispettati i criteri previsti.
2. L'eventuale quota di rimborso a carico del Dipartimento della funzione pubblica sarà definita dal Dipartimento stesso con proprio successivo provvedimento; le modalità di erogazione del rimborso, per il tramite dell'Università, saranno definite con quest'ultima con successivo provvedimento.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica eroga all'Università un contributo per l'attuazione del presente Protocollo, da quantificare anche in relazione al numero dei dipendenti pubblici che accedono all'offerta formativa, in ristoro di costi generali di natura organizzativa, logistica e strumentale, definito con proprio, successivo provvedimento. Detto contributo sarà versato sul conto corrente indicato dall'Università.

**Articolo 11**  
**(Abbreviazione di corso)**

1. È possibile ottenere una abbreviazione di corso all'atto dell'immatricolazione, per chi risulti già in possesso di un titolo di studio italiano o estero, o una carriera accademica interrotta.



### **Articolo 12 (Referenti)**

1. Ai fini di coordinare, dare attuazione e monitorare tutte le attività previste dal presente Protocollo, le Parti nominano, quali propri referenti:
  - per il Dipartimento della funzione pubblica, il Direttore *pro tempore* dell'Ufficio per l'innovazione amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione;
  - per l'Università di Genova, il Dirigente *pro tempore* dell'Area didattica.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

### **Articolo 13 (Durata, modifica e recesso)**

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.
2. Gli Accordi attuativi di cui al precedente articolo 2 avranno una durata compatibile con la durata complessiva del Protocollo stesso, salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
3. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente Protocollo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C., e con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli Accordi attuativi in corso. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.
4. Le comunicazioni andranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
  - Università di Genova: PEC [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it);
  - Dipartimento della funzione pubblica: PEC [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it).

### **Articolo 14 (Contenzioso)**

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente protocollo d'intesa, attraverso il ricorso ad un collegio arbitrale i cui membri dovranno essere nominati in parti uguali da ciascun contraente e il cui presidente sarà nominato dai membri del collegio stesso.
2. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



**Università  
di Genova**

**Articolo 15  
(Riservatezza)**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e/o in relazione alle attività oggetto della presente Intesa.

**Articolo 16  
(Promozione e diritti di proprietà intellettuale)**

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.
2. Le Parti si impegnano altresì a pubblicare nei propri siti istituzionali le informazioni utili ad una maggiore diffusione e conoscenza delle opportunità formative offerte dall'Università di Genova e a prevedere momenti di orientamento e diffusione delle informazioni.

**Articolo 17  
(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed europea.
2. In particolare, le Parti si impegnano, ciascuna in qualità di titolare autonomo, ad assicurare il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato con D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.
3. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, è sottoscritto in modalità digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Il Ministro  
per la pubblica amministrazione  
On. Prof. Renato Brunetta

Il Rettore  
dell'Università degli studi di Genova  
Prof. Federico Delfino



**Allegato A – Attività formative oggetto del Protocollo**

| <b>Tipologia</b>                                  | <b>Denominazione</b>  |
|---|---|
| <b>Corsi di studio universitari di I livello</b>  | Economia aziendale  |
|   | Servizi legali all'impresa e alla pubblica amministrazione                  |
|   | Statistica Matematica e trattamento Informatico dei Dati - SMID             |
|   | Scienze dell'amministrazione e della politica                               |
| <b>Corsi di studio universitari di II livello</b> | Amministrazione, finanza e controllo  |
|   | Storia dell'arte e valorizzazione del patrimonio artistico                  |
|   | Valorizzazione dei territori e turismi sostenibili                          |
|   | Amministrazione e politiche pubbliche                                       |
|   | Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali           |
|   | Engineering for natural risk management                                     |
| <b>Master di I livello</b>                        | Giurista d'impresa - XIX edizione   |
| <b>Master di II livello</b>                       | Energia e Sostenibilità - I edizione  |
|   | Innovazione nella Pubblica Amministrazione (MIPA) - II edizione             |
|   | Gestione della Sicurezza delle Reti e dei Sistemi di Trasporto - I edizione |
|   | Cybersecurity and critical infrastructure protection - V edizione           |